

**PROCESSO
CIVILE**

CENNI STORICI

Il diritto processuale civile fonda le radici in epoca romana. Con le invasioni barbariche penetrò in Italia il diritto germanico, che sostituì in molte regioni al processo romano dell'epoca imperiale un processo molto più primitivo. Sulla fine del secolo XI cominciò ad acquistare importanza e conquistò poi rapidamente il primo posto la scuola giuridica di Bologna, che riportò in onore il diritto romano, interpretandolo per adattarlo alle necessità del tempo. Il diritto Romano divenne diritto Comune e fu praticato per molti secoli. La legislazione napoleonica venne a sostituire integralmente l'antico diritto, con grande vantaggio della semplicità e della sicurezza del diritto. Il Code de procédure civile del 1806 regolò il processo in modo semplice e razionale, eliminando tante questioni e formalità inutili, e rimettendo in onore l'oralità e la pubblicità dei giudizi. Proclamato il Regno d'Italia, nel 1864 fu pubblicato il Codice di procedura civile, che ebbe le stesse caratteristiche e rimase in vigore fino al 21 aprile 1942.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il codice di procedura civile (c.p.c.) attualmente vigente (dal 21 aprile 1942) fu approvato con r.d. del 28 ottobre 1940.



Negli anni subì numerose riforme,. Da ultimo la riforma cd cartabia entrata in vigore il 1/1/2023.



Il codice ha un'articolazione sistematica in 4 libri, di cui ciascuno si distingue in titoli, in capi e in sezioni, per un totale di 840 articoli.

COSA SERVE IL CPC?

Ha la funzione di **tutelare il diritto di azione secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.**

Principio della domanda art 99 chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

Art 100: per proporre una domanda e contraddire alla stessa è necessario avervi interesse. La maggior parte dei giuristi identifica l'interesse ad agire nel bisogno di tutela giurisdizionale da parte del singolo, nel caso in cui egli, vantando un diritto rilevante per l'ordinamento, lo veda leso o inattuato e necessiti, rispettivamente, il ripristino dello *status quo ante* o la sua attuazione mediante l'esperimento dell'azione giudiziale

AZIONI GIUDIZIALI

Azione di
mero accertamento,

Azione di condanna

Azione costitutiva .

AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO

L'azione di mero accertamento è l'azione attraverso la quale si chiede l'accertamento di un proprio diritto (accertamento positivo) o l'accertamento dell'inesistenza di un diritto altrui (accertamento negativo).

Esempi l'azione confessoria o negatoria servitutis cioè all'azione con la quale si chiede di accertare l'esistenza di una servitù o di negare che vi sia una servitù sul proprio fondo, oppure all'azione di rivendica, con la quale si chiede l'accertamento del proprio diritto di proprietà.

AZIONE DI CONDANNA

Azione di condanna: **oltre all'accertamento, l'attore chiede il giudice condanni l'altra parte all'adempimento di un obbligo insoddisfatto**, è tipica dei diritti relativi. Essa introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza di condanna. Essa è basata sulla **violazione**. Quindi postula un *quid pluris* rispetto all'accertamento mero, cioè **l'accertamento della eseguibilità forzata** (*quindi la condanna è titolo esecutivo per l'esecuzione forzata*). L'azione è di questo tipo quando *la domanda contiene l'affermazione di un diritto violato e quindi c'è bisogno di un conseguente bisogno di restaurazione sul piano materiale*. Quindi la sentenza di condanna apre la via all'esecuzione forzata, **fondando l'azione esecutiva**

AZIONE COSTITUTIVA

L'azione costitutiva è disciplinata in via generale dal C. C.; in particolare, EX ART. 2908 C. C. - intitolato "Effetti costitutivi delle sentenze" - è stabilito che «**NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PUÒ COSTITUIRE, MODIFICARE O ESTINGUERE RAPPORTI GIURIDICI, CON EFFETTO TRA LE PARTI, I LORO EREDI O AVENTI CAUSA.** Pertanto, l'azione costitutiva può essere esercitata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e, in tali casi, il giudice non si limita ad accertare l'esistenza e la violazione del diritto soggettivo dell'attore, bensì, quale quid pluris, egli deve anche costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico.

ESEMPI: In materia di diritto di famiglia, il giudizio di separazione e/o il giudizio di divorzio sono esempi di azione costitutiva necessaria. In materia contrattuale, EX ART. 2932.1 C. C. - intitolato "Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto" - è stabilito che «**SE COLUI CHE È OBBLIGATO A CONCLUDERE UN CONTRATTO NON ADEMPIE L'OBBLIGAZIONE, L'ALTRA PARTE, QUALORA SIA POSSIBILE E NON SIA ESCLUSO DAL TITOLO, PUÒ OTTENERE UNA SENTENZA CHE PRODUCA GLI EFFETTI DEL CONTRATTO NON CONCLUSO**

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' -


Il diritto di proprietà trova una difesa mediante specifiche azioni, anche dette **azioni petitorie**, che sono **azioni a difesa del diritto di proprietà contro turbative altrui e spettano al proprietario**. Le azioni petitorie sono:

l'azione di rivendicazione,

l'azione negatoria,

l'azione di regolamento di confini

l'azione per apposizione di termini.






PROPRIETA'

Art 42 costituzione: La **proprietà** è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La **proprietà** privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi **di** acquisto, **di** godimento e i limiti allo scopo **di** assicurarne la funzione sociale e **di** renderla accessibile a tutti.

Art 832 del codice civile, la proprietà è “il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.”



POSSESSO

Il **possesso** è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Requisiti: *corpus possessionis*
animus possidendi

PERCHE' DIVERSE AZIONI?

RIVENDICAZIONE: La regina delle azioni a difesa della proprietà è l'**azione di rivendicazione**, disciplinata dall'art. 948 c.c., ed è un mezzo giudiziale che il proprietario ha a disposizione per ottenere la **restituzione** del bene **da chi lo possiede o detiene**. Tale azione, come il diritto di proprietà, può essere esercitata in ogni tempo, ovvero sia è **imprescrittibile**, salvi però gli effetti dell'**usucapione**.

USUCAPIONE POSSESSO PUBBLICO, PACIFICO ED ININTERROTTO PER VENT'ANNI DI UN BENE IMMOBILE UTI DOMINUS


NEGATORIA: l'**azione negatoria** (art. 949 c.c) utile non per recuperare un bene, che in realtà non si è perduto, ma per **negare** che altro individuo abbia o possa avere diritti sul bene di proprietà. E' il caso tipico di colui che pretende di avere sul mio terreno una servitù di passo: *per far accertare che costui non ha alcun diritto sarà necessario agire con l'azione negatoria*

AZIONI A TUTELA DEL POSSESSO

Le azioni a tutela del possesso

Sono la reintegra, in presenza di spoglio violento o clandestino (art. 1168 c.c.) e la manutenzione (art 1170 c.c.) finalizzata ad eliminare molestie o turbative nel **possesso** o a recuperare lo stesso in caso di spoglio non violento o clandestino, cosiddetto “spoglio semplice.

Prescrizione entro 1 anno



AZIONI DI NUNCIAZIONE

Le azioni di nunciazione sono due:

denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto.

Esse si caratterizzano per essere delle azioni a disposizione **non solo del proprietario**, ma **anche** di colui che abbia su un bene immobile un **diritto reale limitato** o anche del semplice **possessore**, e hanno entrambe un carattere **c.d. cautelare**: con tale termine si sta ad indicare che esse sono dirette a **prevenire un danno** o comunque un **pregiudizio** che possa provenire dal fondo altrui (ma anche dal proprio), in virtù di attività (ma anche di inerzia, omissione) che altri stia svolgendo, e ciò mediante la richiesta che il giudice adotti delle cautele dirette propriamente ad evitare il verificarsi di un danno. Si tratta quindi di azioni **preventive**.

Nella **denuncia di nuova opera** (art. 1171 c.c.) i soggetti sopra indicati che abbiano buone ragioni di temere che **una nuova opera**, e quindi da una nuova costruzione o simile, intrapresa da altra persona sul proprio o sull'altrui immobile, possa causare un **danno alla propria cosa**, hanno la possibilità di **denunciare** all'autorità giudiziaria l'esistenza della nuova opera e dei loro timori, purché l'opera non sia già terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

Nella **denuncia di danno temuto** (art. 1172 c.c.) i soggetti sopra indicati che abbiano ragione di temere che **qualsiasi edificio, albero o altra cosa** possano causare (pericolo di danno) un danno grave e prossimo alla propria cosa, possono **denunciare** il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere dalla stessa i **provvedimenti necessari e urgenti** per evitare il danno e far fronte al pericolo

PRESCRIZIONE : L'ESTINZIONE DI UN DIRITTO NEL CASO CHE IL TITOLARE NON LO ESERCITI PER IL TERMINE DETERMINATO DALLA LEGGE.

La prescrizione non è altro che il “tempo utile” per fare valere un diritto.

Può essere interrotta o sospesa (**Il termine di prescrizione può considerarsi sospeso solo quando il debitore abbia tenuto una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito.**)

La prescrizione ordinaria di un credito è di 10 anni . **Il diritto al risarcimento del danno per fatti illeciti si prescrive invece in 5 anni; Si prescrive in due anni il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli** di ogni specie;

Una **bolletta** dell'energia elettrica va in **prescrizione** dopo 2 anni dal 1° Marzo 2018 oppure dopo 5 anni se precedenti. Una **bolletta** del gas va in **prescrizione** dopo 2 anni dal 1° Gennaio 2019 oppure dopo 5 anni se sono scadute prima. Una bolletta dell'**acqua** dopo **due** anni dal 1° Gennaio 2020 o dopo 5 anni se precedenti.

il diritto dei professionisti per il compenso si prescrive in 3 anni;

Si prescrivono in un anno:

il diritto del mediatore al pagamento della provvigione ([art. 2950 c.c.](#));

i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto ([art. 2951 c.c.](#));

il diritto al pagamento delle rate di premio di assicurazione